



COMUNE DI LAVARONE

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 dd. 26 luglio 2021 (in vigore dal 1° gennaio 2021) – riapprovato con deliberazione n. 11 del 15 maggio 2023

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	3
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	3
Art. 2bis	<i>Definizione di rifiuto</i>	3
Art. 3 -	<i>Soggetti passivi</i>	3
Art. 4 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	4
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	4
Art. 6 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	6
Art. 7 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	8
Art. 8 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	8
Art. 9 -	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>	9
Art. 10 -	<i>Piano finanziario</i>	11
Art. 11 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	11
Art. 12 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	12
Art. 13 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	13
Art. 14 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	14
Art. 15 -	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	14
Art. 16 -	<i>Riduzioni tariffarie</i>	15
Art. 16 bis	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico</i>	16
Art. 17 -	<i>Sostituzione nel pagamento del tributo</i>	17
Art. 18 -	<i>Cumulabilità e decorrenza delle riduzioni</i>	18
Art. 19 -	<i>Tributo giornaliero</i>	18
Art. 20 -	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	19
Art. 20 bis	<i>Informazioni, reclami e rettifiche</i>	21
Art. 21 -	<i>Riscossione</i>	22
Art. 22 -	<i>Ravvedimento operoso</i>	23
Art. 23 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	23
Art. 24 -	<i>Funzionario responsabile</i>	23
Art. 25 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	24
Art. 26 -	<i>Accertamento con adesione</i>	25
Art. 27 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	25
Art. 28 -	<i>Riscossione coattiva</i>	26
Art. 29 -	<i>Trattamento dati personali</i>	26
Art. 30 -	<i>Norma di rinvio</i>	26
Art. 31 -	<i>Norme transitorie e finali</i>	27

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i. e n. 15/2022/rif, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

Art. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Le tipologie di rifiuti conferibili al servizio di raccolta sono quelle previste dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, del D.Lgs. n. 152/2006. Non sono in ogni caso rifiuti urbani e pertanto non risultano in ogni caso conferibili al servizio pubblico i rifiuti individuati dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.
5. Al fine di consentire il corretto svolgimento del servizio di raccolta e garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, ciascuna utenza potrà conferire i propri rifiuti secondo le modalità stabilite nel regolamento d'igiene urbana.

Art.2bis

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006 n. 152 (Codice ambientale) come modificato dal D. lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si presume soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo *articolo* 20 o i componenti del nucleo familiare;
 - per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività.

3. Nell'ipotesi di detrazione o di utilizzi temporanei, derivanti da qualsiasi titolo giuridico o anche in via di fatto, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 4

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su cinque lati verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso domestico, quelli dotati di almeno un'utenza attiva relativa ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento, mentre per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito. Per le zone non servite da pubblici servizi costituisce presupposto del tributo la sola presenza di arredo anche se parziale.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, oggettivamente utilizzabili e quindi potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
4. Sono inoltre soggetti al tributo, in quanto aree scoperte operative, i parcheggi ad uso esclusivo dell'attività, al netto di quelli pertinenziali riservati ai dipendenti.

Art. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani. Fra questi rientrano:
Utenze domestiche
 - *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi e comunque oggettivamente non accessibili né utilizzabili;*
 - *centrali termiche e locali riservati esclusivamente ad impianti tecnologici, quali locali caldaia, cabine elettriche, vano ascensori, nonché i locali che per loro struttura o destinazione d'uso sono incompatibili con la presenza di persone od operatori;*
 - *le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore,*

gas costituiscono presunzione semplice della disponibilità o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti;

- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto dichiarati inagibili e/o inabitabili, purché di fatto non utilizzati, ovvero che siano oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e fatto salvo in ogni caso il loro utilizzo in via di fatto;*
- *superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri;*
- *le legnaie;*

Utenze non domestiche

- *le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
- *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
- *depositi adibiti in via esclusiva al ricovero di attrezzi agricoli ovvero di materiali utilizzati nel ciclo agricolo qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto-smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati o al gestore pubblico in regime di convenzione;*
- *gli spazi adibiti a ricovero di animali e destinati all'allevamento degli stessi;*
- *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
- *le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;*
- *per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 10 metri quadrati per ogni lato di erogazione della colonnina;*
- *aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;*
- *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
- *aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;*
- *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
- *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
- *le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, limitatamente alla superficie utilizzata dai soli praticanti l'attività, ferma restando la tassabilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali, a titolo esemplificativo, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- *i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli art. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose o qualora vengano destinate in via esclusiva e continuativa per le attività di catechesi, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione;*

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) locali ed aree interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria purché non utilizzati.

Art. 6

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto dei locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali e al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, fatti salvi quelli che risultano simili per la loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti dalle attività previste nell'allegato L-quinques del D. lgs. 152/2006. Nel caso delle attività di produzione industriale, non sono soggetti al tributo le aree nella quale si producono rifiuti speciali e quindi diversi da quelli elencati nell'allegato L-quater del D.Lgs. 152/2006. Sono quindi soggetti di norma i locali o parti di essi del reparto di lavorazione, se produttrici di rifiuti urbani, i magazzini diversi da quelli previsti al successivo comma 6, uffici, mense, spogliatoi, ecc.
2. Nella sola ipotesi in cui sia tecnicamente impossibile determinare in modo oggettivo le superfici ove si formano di regola i rifiuti di cui al comma 1, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Laboratori fotografici ed eliografici	20
Lavanderie a secco	20
Elettrauto e gommisti	25
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie e lavorazioni lapidei	30
Attività manifatturiere con superfici adibite a verniciatura galvanotecnici e ceramiche	30
Autocarrozzerie e autofficine	30
Lattonieri, carpenteria metallica, lavorazione della plastica e meccanica in genere	35
Laboratori odontotecnici	40
Falegnamerie	15
Case di soggiorno per anziani	15
Ambulatori veterinari	30
Ambulatori dentistici	40

Studi medici	20
--------------	----

3. In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.
4. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20 e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). L'esenzione di superficie decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 20. La documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. Il tributo non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649 della L. 27/12/2013, n. 147, sono individuate le categorie di cui all'allegato 1, tabelle 3a e 4a, del DPR 158/99, con aree di produzione di rifiuti speciali e con i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Cat.	Attività
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassa quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo salvo che il processo non preveda la produzione esclusiva di rifiuti speciali.

7. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (*o esclusiva*) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Nel caso dei magazzini di cui al comma 6, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data:
 - a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Fino a tale attuazione, ai soli fini dell'attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998, salva prova contraria da parte del contribuente in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente più avanti denominata semplicemente con l'acronimo ARERA.
 - b. per tutte le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte assoggettate al tributo la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Qualora non sia disponibile la superficie catastale, ed il contribuente non abbia provveduto a presentare regolare denuncia, si applica forfettariamente la metratura di 70 mq, salvo che da successivi accertamenti o denunce spontanee relative alla superficie netta calpestabile.

Art. 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe del tributo sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati secondo le indicazioni ARERA.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.
3. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale.
3. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe del tributo sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e delle eventuali deliberazioni di ARERA.
5. Le tariffe del tributo sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle di cui al comma 7.
Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.
6. Le tariffe del tributo si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
7. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base alle seguenti tabelle:

A) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 o più	1,30

B) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze domestiche

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti della famiglia anagrafica
1	1,00
2	1,80
3	2,00
4	2,60

5	2,90
6 o più	3,40

C) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KC Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,41
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,73
3	Stabilimenti balneari	0,50
4	Esposizioni, autosaloni	0,36
5	Alberghi con ristorante	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,85
7	Case di cura e riposo	0,97
8	Uffici, agenzie	1,06
9	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,56
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,11
11	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,29
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,88
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07
19	Pluri licenze alimentari e/o miste	2,07
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06
21	Discoteche, night club	1,34
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51

D) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del tributo alle utenze non domestiche

Cat.	Attività	KD Applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,40
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,55
3	Stabilimenti balneari	4,16
4	Esposizioni, autosaloni	3,03
5	Alberghi con ristorante	10,93
6	Alberghi senza ristorante	7,49
7	Case di cura e riposo	8,01
8	Uffici, agenzie	8,76
9	Banche e istituti di credito, studi professionali	4,78

10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,12
11	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	10,63
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,52
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,99
19	Pluri licenze alimentari e/o miste	17,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72
21	Discoteche, night club	11,01
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20

8. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 5 e n. 6 indicate nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.

Art. 10

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147, redatto secondo quanto previsto dall'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA);
2. Al piano finanziario devono essere allegate tutte le informazioni e gli atti necessari alla validazione dei dati impiegati così come stabiliti da ARERA;
3. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto del costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA.
4. Tutti i Gestori sono tenuti a fornire tempestivamente all'Ente Territorialmente Competente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario secondo quanto previsto da ARERA.

Art. 11

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa del tributo, come riportato nelle tabelle di cui all'articolo 10.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali e artigianali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'apprezzabile ed autonoma rilevanza, nonché distinta utilizzazione. A tal fine è fatto obbligo ad ogni utenza di indicare nella dichiarazione di cui all'art. 20 la distinta e concreta utilizzazione delle superfici dei locali ed aree scoperte operative.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.
7. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

Art. 12

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni, come ad esempio colf, badanti, ecc. Le variazioni del numero dei componenti devono essere dichiarate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa del tributo.
3. Nel caso di collaboratori domestici che non prestino più servizio presso l'abitazione, pur mantenendovi la residenza, l'aggiornamento del nucleo familiare decorre dalla presentazione all'ufficio di anagrafe comunale della domanda di cancellazione anagrafica; nel caso in cui, a seguito della conclusione del procedimento di cancellazione anagrafica, non ne venga confermata la veridicità verranno ricalcolati i periodi pregressi.
4. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata altrove o assimilati e nel caso di degenze o ricoveri ospedalieri o assimilati, eccetto la Residenza Sanitaria Assistenziale (in sigla R.S.A.), comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona

- assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero di componenti il nucleo familiare, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso in cui tutto il nucleo residente sia temporaneamente domiciliato altrove viene calcolata la sola quota fissa della tariffa del tributo in quanto considerata abitazione a disposizione.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari distintamente iscritti in anagrafe, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che risultano tenuti solidalmente al pagamento.
 6. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano collocato in casa di riposo.
 7. I locali destinati a pertinenza di case di civile abitazione si considerano ai fini del tributo unitamente all'abitazione cui sono asserviti.
 8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con componenti pari alla categoria del nucleo familiare con esenzione della quota variabile ove la stessa sia versata per un'abitazione principale collegata, se possedute o detenute da persona fisica residente.
 9. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti per i soggetti che risultano iscritti all'anagrafe italiana residente all'estero (A.I.R.E), nonché per le utenze relative ad appartamenti di residenti non adibiti a prima abitazione, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in numero 3 (tre).
 10. Le disposizioni di cui al precedente comma precedente si applicano anche alle utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche.
 11. In caso di presentazione di autorizzazione/titolo edilizio che permetta interventi di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo per i quali sia certificata l'effettiva inutilizzabilità dei locali da parte di soggetti residenti, questi ultimi sono tenuti a comunicare la nuova dimora.
 12. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale il numero degli occupanti componenti il nucleo familiare è incrementato di 2 unità.
 13. Per le utenze domestiche situate in strutture extra alberghiere, quali residence o centri appartamenti per vacanze (C.A.V.) il numero di posti letto è stabilito da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni e quindi si farà riferimento a tale dato per stabilire il numero di occupanti.
 14. Per i cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 15, è necessario presentare al Comune apposita autocertificazione nei termini di cui all'art. 20.
 15. L'anziano, unico componente del nucleo familiare, collocato e residente in R.S.A., viene conteggiato, ai fini della determinazione del tributo, quale:
 - Categoria domestica *residente* qualora la struttura insista sullo stesso territorio comunale dell'immobile posseduto e/o detenuto prima della collocazione nella struttura;
 - Categoria domestica *non residente* qualora la struttura insista su territorio comunale diverso dall'immobile posseduto e/o detenuto prima della collocazione nella struttura; salva l'eventuale applicazione dell'esenzione quota variabile.
 16. Quanto previsto dal comma 2 del presente articolo trova applicazione dal 1° luglio 2020.

Art. 13

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno,

computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo. Il tributo è dovuto anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi o delle aree scoperte tassabili viene momentaneamente sospeso.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
4. Le variazioni di cui ai punti 2) e 3) producono gli effetti sopra indicati a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ovvero di variazione entro il termine di cui all'art. 20. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata o variata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione o variazione del tributo.
5. La cessazione può avvenire anche d'ufficio in presenza di dati certi relativi alla fine di utilizzo del servizio (decessi, irreperibilità ecc.).
6. In caso di esercizio stagionale dell'attività, superiore a quanto al periodo previsto per l'applicazione del tributo giornaliero, l'applicazione del tributo è comunque annuale, salvo l'eventuale applicazione, qualora prevista, della riduzione della quota variabile per stagionalità. Per periodi inferiori, il tributo viene applicato limitatamente al periodo di effettiva occupazione, senza possibilità di applicare ulteriori riduzioni, legate alla stagionalità.
7. E' onere del contribuente dimostrare l'effettiva sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente, comunque entro i termini di cui al comma 4.

Art. 14

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro sistema purché su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo, determinata nella misura del 50% della quota variabile.
2. La decorrenza dell'agevolazione di cui al presente articolo ha effetto dalla data di presentazione della domanda. Tale istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il contribuente di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza il contribuente autorizza altresì il Comune o il gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La riduzione di cui al presente articolo non si applica alle abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario o comunque discontinuo, né agli insediamenti di tipo non domestico.
3. Nell'istanza di richiesta della riduzione il contribuente deve indicare la particella su cui viene svolto il compostaggio.

Art. 15

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico e che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile. Tale riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti

urbani effettivamente avviata al riciclo nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria indicati all'art. 10. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.

Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a dimostrare, con comunicazione da inoltrare entro il 30 giugno dell'anno successivo, di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati presentando specifica attestazione presentata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi con indicate le quantità ed i codici CER.

Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

2. Le riduzioni indicate nei precedenti commi potranno essere applicate, in acconto, sulla base dei dati relativi all'anno precedente e verranno definite a ~~verranno calcolate a~~ consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 16

RIDUZIONI TARIFFARIE DEL TRIBUTO

1. La quota variabile della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. locali di attività produttive destinati ad uso stagionale in base alla licenza commerciale per un periodo annuale inferiore a 90 (novanta) giorni, nella misura del 50% della quota variabile;
 - b. abitazioni di persone ricoverate stabilmente in Casa di Riposo o strutture sanitarie analoghe, e comunque non cedute in locazione o comodato o utilizzate ad altro titolo o in via di fatto da altri soggetti, nella misura del 100%;
 - c. nei casi in cui con riferimento al conferimento del rifiuto indifferenziato, le postazioni superino la distanza stradale di ml 1.000 dal limite della proprietà privata della singola utenza, alla stessa viene riconosciuta un'agevolazione pari al 60% della quota globale della tariffa.
2. La riduzione di cui al precedente comma 1 deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 20.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % della tariffa complessiva quando si sia verificata una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente dovuta al mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero all'effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché all'interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
5. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione di raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti, non comporta riduzioni o esenzioni del tributo dovuto.

**RIDUZIONI E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN
CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 20. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui sopra e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Gestore e, per conoscenza, al Servizio Tributi e Tariffe entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio.
6. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
7. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Servizio Tributi e Tariffe, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta.
9. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Servizio Tributi e Tariffe del Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per

conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
10. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
12. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 17

SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, il Comune si sostituisce nel pagamento del tributo nelle seguenti ipotesi:
- a. i locali ed aree utilizzate dalle scuole di ogni ordine e grado (dall'asilo nido alle scuole medie) sia pubbliche che equiparate che private, nella misura del 100%;
 - b. i locali e le aree utilizzati dal Comune per fini istituzionali, nella misura del 100%;
 - c. per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo e simili, purché, in ogni caso dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato

all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche, nella misura del 100%;

d. attività economiche che subiscono un rilevante danno economico in quanto situate in zone precluse al traffico per lo svolgimento di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. Al Consiglio comunale è demandata l'individuazione delle attività economiche rientranti nell'ambito agevolativo, nonché la misura eccezionale dell'agevolazione;

e. ulteriori particolari e gravi situazioni che potranno essere di volta in volta prese in considerazione dalla Giunta comunale su specifica richiesta degli interessati, anche nella relativa misura;

2. Per far fronte a calamità pubbliche o a situazioni di emergenza sanitaria, il Consiglio comunale, in sede di determinazione delle tariffe, potrà stabilire riduzioni tariffarie sia per le utenze domestiche che non domestiche, eventualmente disciplinandone l'applicazione, in aggiunta o comunque nel rispetto di quanto previsto dalle normative in vigore.

3. Le sostituzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 18

CUMULABILITÀ E DECORRENZA DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni previste dagli articoli 14 e 16 sono cumulabili con un limite massimo del 60% della quota variabile annua del tributo, salva la previsione specifica di riduzione superiore a tale percentuale di cui all'articolo 17. Nel caso di cumulo di riduzioni che superi il limite massimo fissato sarà applicata la riduzione più favorevole al contribuente.
2. Le riduzioni previste dagli articoli 14 e 16 trovano applicazione, ovvero cessano di trovare applicazione dalla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 20.

Art. 19

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il soggetto passivo, di cui all'art. 3, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'ART. 7 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla data in cui

sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, tramite lo sportello online, se attivato. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online, se attivato.

4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa. I familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno comunque provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione e dell'eventuale subentro entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole. In mancanza di dichiarazione spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli altri intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti, l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.
7. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di congruaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).
8. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui

al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

9. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
10. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.
11. In deroga a quanto disposto dal comma 8 (cessazione), gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 20 bis

INFORMAZIONI, RECLAMI E RETTIFICHE

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 20, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;

- b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto può essere rimborsato anche mediante compensazione direttamente nel primo avviso bonario utile solo se riferito al medesimo anno di imposta. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
7. Nel caso di diniego al rimborso, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

Art. 21 **RISCOSSIONE**

- 1. La T.A.R.I. è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato o, con scelta alternativa da parte del Comune effettuata anche anno per anno, con bollettino di conto corrente postale, F24 o le altre modalità di pagamento con servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali ovvero pagamenti in forma telematica secondo le disposizioni ministeriali, compreso anche il nodo dei pagamenti PAGO PA.
- 2. Il Comune invia ai contribuenti apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare utilizzato per il calcolo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA 444/2019. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
- 3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alle date prefissate.
- 4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate scadenti il 31 ottobre dell'anno di competenza del tributo e il 30 aprile dell'anno successivo, o, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. In sede di approvazione delle tariffe il Consiglio Comunale potrà stabilire scadenze diverse.
- 5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.

6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento in caso di impiego del modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15 giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.
8. Il versamento del tributo non è dovuto qualora l'importo annuale sia inferiore o uguale a euro 12,00. Eventuali somme versate non danno diritto a restituzione.
9. Per somme dovute su base annua di importo inferiore o pari ad euro 60,00 il tributo potrà essere riscosso in unica soluzione alla scadenza del saldo/conguaglio dovuto per l'anno di competenza.

Art. 22

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997 n. 449, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 in quanto compatibili, in esso previsti, si stabilisce la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, anche per versamenti parziali o frazionati, secondo quanto previsto dall'art. 13bis, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 23

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo ovvero, se divenuti definitivi, per i quali sia stato attivato regolarmente procedimento per la riscossione coattiva.
6. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza;
7. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ad euro 12,00.

Art. 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività

organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al precedente art. 20, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 5 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune o il soggetto incaricato ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire specifico documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, della Camera di Commercio e del Servizio Catasto.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi o al soggetto che ne svolge le funzioni, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, mensilmente copia o elenchi anche con modalità informatiche e telematiche da stabilire:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune, ovvero altro soggetto incaricato esternamente, provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle eventuali spese amministrative oltre alle spese di notifica. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il termine per la notifica degli avvisi

di accertamento esecutivi è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuato, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

5. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dall'art. 21 del presente regolamento. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.
6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.
7. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, per tributo, interessi e sanzioni sia inferiore 20,00 euro, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione (anche pluriennale) degli obblighi di dichiarazione o di versamento del tributo.
8. Per ogni sollecito di pagamento o altra procedura bonaria di recupero credito l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e dall'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 26

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato ai sensi del D.Lgs 218/1997, ad esclusione di quanto previsto dall'art. 5 ter del medesimo decreto.

Art. 27

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente e tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97; per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 696 della L. 147/2013 pari dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 697 della L. 147/2013, pari dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 25, comma 1 let. a., entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 698 della L. 147/2013 pari ad un importo da euro 100 a euro 500. In caso di risposta oltre il termine di sessante giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, calcolati nella misura del tasso legale in vigore al primo gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7. La misura annua degli interessi, ove previsti, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta.

Art. 28

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D. lgs. 446/1997 o al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.L 193/2016, sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'articolo 1 commi 92-804 della legge 160/2019.

Art. 29

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003 nonché delle regole dettate dal Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 30

NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dal 01/01/2021 fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 691 della L. n. 147/2013, la gestione diretta di tutte le fasi e procedure applicative relative al tributo di cui al presente regolamento viene affidata alla Comunità della Vallagarina in qualità di gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e ciò in base a specifica convenzione.